

**COMUNE DI FLERO**

**PROVINCIA DI BRESCIA**

**\* \* \* \* \***

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEI CONTRATTI**

**\* \* \* \* \***

**ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 08 DEL 25.03.1992**

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 01.04.1992 AL 15.04.1992  
AL N.**

**TRASMESO AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO IL 02.04.1992**

**ANNULLATO PARZIALMENTE IN SEGUITO AD O.A. PARZIALE AG/pd  
13132 ATTI N. 12349/16 SEDUTA 09.07.1992 E DIVENUTO ESECUTIVO  
PER IL RESTO AI SENSI DI LEGGE IL 15.07.1992**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 41 IN DATA 07.09.1998**

**TRASMESO AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO IL 10.09.1998  
DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 15.10.1998**

## **I N D I C E**

<u>TITOLO I</u>	AMBITO D'APPLICAZIONE
<u>TITOLO II</u>	PROCEDIMENTI RELATIVI AD ACQUISTI, FORNITURE, APPALTI E AD OGNI ALTRO CONTRATTO CHE DIA LUOGO AD UNA SPESA
CAPO I	LICITAZIONE PRIVATA
CAPO II	APPALTO CONCORSO
CAPO III	TRATTATIVA PRIVATA
CAPO IV	CONTRATTI RICORRENTI E PER ESIGENZE ECONOMICHE
CAPO V	ALBO DEI FORNITORI
<u>TITOLO III</u>	PROCEDIMENTI RELATIVI A CONTRATTI CHE DANNO LUOGO AD ENTRATE
<u>TITOLO IV</u>	INCARICHI PROFESSIONALI
<u>TITOLO V</u>	CONVENZIONI E CONCESSIONI
<u>TITOLO VI</u>	DISPOSIZIONI COMUNI
<u>TITOLO VII</u>	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## **TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE**

### ART. 1

1 - Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari, statali e regionali, riguardanti l'esecuzione di lavori pubblici, di pubbliche forniture ed altre fattispecie contrattuali.

### ART. 2

1- I contratti di acquisto, fornitura, appalto ed ogni altro che dia luogo ad una spesa per il Comune sono stipulati ai sensi dei successivi articoli da 3 a 24.

2 - I contratti che danno luogo ad entrate sono stipulati ai sensi dei successivi articoli da 33 a 36.

3 - Gli incarichi professionali sono conferiti con le modalità di cui agli articoli da 37 a 41.

4 -Per le convenzioni e concessioni si osservano le disposizioni di cui all'art. 42.

## **TITOLO II - PROCEDIMENTI RELATIVI AD ACQUISTI, FORNITURE, APPALTI E AD OGNI ALTRO CONTRATTO CHE DIA LUOGO AD UNA SPESA**

### ART. 3

1 - I contratti di acquisto, fornitura, appalto ed ogni altro che dia luogo ad una spesa sono stipulati a seguito di licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata ai sensi dei successivi articoli.

## **CAPO I - LICITAZIONE PRIVATA**

### ART. 4

1 - La licitazione privata costituisce la forma di contrattazione di generale applicazione per i contratti di cui al precedente art. 3 e consiste in una gara tra i soggetti scelti dalla Giunta.

## ART. 5

1 - Della licitazione privata il Comune dà preventivo avviso da pubblicarsi con le modalità previste dalla Legge per l'appalto di opere.

2 - Il bando di gara deve contenere le indicazioni, in relazione all'importo dell'oggetto contrattuale, di cui ai modelli allegati al D.P.R. 10.01.1991 n. 55, in quanto adattabili o applicabili alla fattispecie.

3 - La lettera è firmata dal Sindaco.

## ART. 6

1 - Possono essere invitate alla gara ditte che non hanno presentato domanda di partecipazione.

2 - L'invito alla partecipazione è da trasmettersi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere le indicazioni, in relazione all'importo dell'oggetto contrattuale, di cui ai modelli allegati al D.P.R. n. 55, in quanto applicabili o adattabili alla fattispecie.

3 - La lettera è firmata dal Sindaco.

## ART. 7

1 - Per l'aggiudicazione si segue, di norma, il criterio del prezzo più basso.

2 - La Giunta, con la deliberazione indicata all'art. 56 della Legge n. 142/1990, può tuttavia seguire un altro dei seguenti criteri, da indicarsi nell'avviso di gara:

a) l'aggiudicazione viene effettuata con il metodo di cui all'art. 73, lett. c) del R.D. 23.05.1924, n. 827 e con il procedimento previsto al successivo art. 76, commi 1°, 2° e 3°, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (eventualmente cancellare aumento o ribasso - secondo quanto interessa);

b) l'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto o per eccesso alla media delle offerte rimaste in gara dopo aver escluso quelle che risultino rispettivamente inferiori o superiori ai limiti preventivamente indicati in una scheda segreta da questo Ente appaltante;

c) l'aggiudicazione viene fatta al concorrente che avrà presentata l'offerta che uguagli o, in mancanza, più si avvicini per difetto alla media finale ottenuta mediante la media delle offerte contenute nei limiti di ribasso minimo e

massimo all'uopo predisposti in apposita scheda segreta da questo Ente appaltante con il limite di massimo ribasso stabilito nella scheda citata.

d) l'aggiudicazione avviene per messo di offerte segrete da confrontarsi con la media ai sensi dell'art. 5 della Legge sopracitata.

#### ART. 8

1 - Nel giorno e nell'ora stabiliti nell'invito alla partecipazione il Presidente della Commissione di gara, alla presenza degli altri membri, ne dichiara l'apertura.

2 - Il Presidente, controllata la presenza delle persone ammesse, mostra i plichi contenenti le offerte dei partecipanti e, se del caso, quello contenente il limite indicato dal Sindaco, o suo delegato, facendone constatare l'integrità dei sigilli; procede quindi all'apertura dei plichi stessi, lasciando per ultima la scheda del Comune, e alla lettura delle offerte e del prezzo base o dei limiti dell'offerta contenuto nella scheda di cui sopra; infine accertata l'esistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara procede all'aggiudicazione al miglior offerente qualora siano stati adottati i criteri di cui al primo e al secondo comma, lettera a), dell'articolo precedente, o nei modi previsti dalla normativa richiamata dal quarto comma dello stesso articolo nel caso di adozione di diverso criterio.

3 - Di tutte le operazioni compiute viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dagli altri membri della Commissione, dal Segretario della Commissione stessa, dall'aggiudicatario, se presente, e da due testimoni. Al processo verbale sono allegati tutti gli atti del procedimento.

4 - ANNULLATO

5 - Il verbale della gara è successivamente notificato all'aggiudicatario e comunicato agli altri partecipanti.

#### ART. 9

1 - Qualora l'avviso di gara non preveda che il verbale di aggiudicazione tenga luogo della stipulazione del contratto, si provvede successivamente alla stipulazione e alla sottoscrizione del contratto in forma privata, salvo i casi in cui l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata sono richiesti dalla Legge civile quale condizione di validità ed efficacia del contratto nei confronti di terzi.

2 - Al contratto sono allegati il processo verbale di aggiudicazione e gli altri documenti necessari; ove si richiamino capitolati generali d'oneri e capitolati speciali è sufficiente farne menzione senza allegarli.

3 - La stipulazione avviene con le modalità di cui al successivo art. 43.

## **CAPO II - APPALTO CONCORSO**

### ART. 10

1 - L'appalto-concorso viene adottato per i criteri che per il loro oggetto richiedono l'acquisizione di speciali competenze tecniche, artistiche o scientifiche.

### ART. 11

1 - All'avviso di gara si applica quanto disposto dall'art. 5.

### ART. 12

1 - L'invito alla partecipazione alla gara viene inviato ai richiedenti ritenuti idonei e contiene le indicazioni previste dal precedente art. 6. Possono essere invitate alla gara anche le ditte che non hanno presentato domanda di partecipazione.

### ART. 13

1 - Nel giorno e nell'ora stabiliti nell'invito di partecipazione il Presidente provvede all'apertura dei plichi ed accerta l'esistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara. Delle operazioni compiute viene redatto processo verbale sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e dagli altri Membri della Commissione e da due testimoni.

2 - Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte la Giunta integra di volta in volta, la Commissione con tre esperti nelle tecniche o discipline cui l'oggetto del contratto si riferisce.

3 - La Commissione, nel termine fissato dal provvedimento di nomina esprime il suo parere sulle offerte, formando, se del caso, una graduatoria.

4 - Delle operazioni compiute dalla Commissione viene redatto processo verbale, sottoscritto da tutti i membri e dal Segretario della Commissione stessa.

### ART. 14

1 -ANNULLATO

2 - Si applicano il 4° e 5° comma del precedente art. 8.

3 - ANNULLATO

4 - Nessun compenso è dovuto per gli elaborati presentati, anche se non scelti; l'avviso di gara può prevedere il conferimento di premi per i migliori progetti, riservando al Comune la proprietà degli stessi.

#### ART. 15

1 - La stipulazione e la sottoscrizione del contratto avviene secondo le modalità di cui al precedente art. 9. Al contratto sono allegati l'offerta dell'aggiudicatario e i documenti necessari.

### **CAPO III TRATTATIVA PRIVATA**

#### ART. 16

1 - La trattativa privata è sempre ammessa per contratti di importo non superiore a lire cento milioni.

2 - E' altresì ammessa, senza limiti di valore, la trattativa privata quando:

a) le gare di cui ai precedenti articoli siano andate deserte, ovvero siano state presentate offerte irregolari o non valide, ovvero nel caso di appalto concorso non aggiudicato, purché le condizioni della proposta iniziale non vengano sostanzialmente modificate;

b) la prestazione oggetto del contratto, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti la protezione di diritti di esclusiva, non possa essere eseguita che da un soggetto determinato;

c) l'oggetto contrattuale sia inerente ad attività di ricerca, studio o sperimentazione;

d) vi sia eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili che non consentono l'indugio delle gare;

e) si tratti di prestazioni complementari non comprese in un contratto già incluso, che siano rese necessarie da circostanze impreviste, purché l'ammontare complessivo non superi il cinquanta per cento del contratto originario;

f) si debba procedere ad atti relativi ad immobili o all'affitto di locali destinati a necessità del Comune;

g) si tratti di contratti stipulati con enti o istituzioni aventi finalità simili.

3 - La trattativa privata è altresì ammessa, senza limiti di valore:

a) per affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'Amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

b) quando la fornitura, servizio o prestazione richiede misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti;

c) per le forniture, servizi e prestazioni da aggiudicarsi a soggetti che in vario modo espletano l'attività il cui fine non è solo di natura commerciale, ma socialmente utile;

d) quando siano evidenti ed adeguatamente motivate la necessità e convenienza o quando sussistano circostanze speciali od eccezionali che non consentono di esperire le procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 3.

#### ART. 17

1 - Qualora sia ammessa la trattativa privata devono essere interpellate più imprese o soggetti, ad eccezione delle fattispecie di cui al 2° comma dell'art. 16 punto f).

2 - Si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente art. 8.

#### ART. 18

1 - Dopo lo svolgimento della trattativa privata a norma degli articoli precedenti delle cui operazioni verrà redatto apposito verbale ai sensi della Legge Regionale n. 70/83, si provvede alla stipulazione del contratto con il soggetto prescelto in forma privata, salvi i casi in cui l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata sono richiesti dalla Legge civile quale condizione di validità ed efficacia del contratto nei confronti dei terzi.

### **CAPO IV - CONTRATTI RICORRENTI E PER ESIGENZE ECONOMICHE**

#### ART. 19

1 - Sulla base di quanto previsto nel Regolamento di contabilità e dello speciale Regolamento del servizio di economato, la Giunta delibera l'elenco

dei beni e servizi oggetto di acquisti ricorrenti, necessari al funzionamento del Comune per l'acquisizione dei quali si applica quanto disposto dagli artt. 20 e 21.

#### ART. 20

1 - Entro il primo dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento i responsabili dei servizi interessati elaborano un programma di acquisti per ciascun gruppo di beni e servizi compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente e dei quali si prevede l'acquisto nel corso dell'anno, fornendo la stima della spesa relativa.

2 - Il programma di cui al comma precedente è approvato dalla Giunta, su relazione complessiva del Segretario Comunale.

#### ART. 21

1 - Contestualmente all'approvazione del programma degli acquisti di cui all'articolo precedente, ed in conformità con le previsioni in esso contenute, la Giunta adotta una deliberazione contenente la proposta di contratto e l'indicazione della forma di contrattazione da adottare per ciascun gruppo di beni e servizi di cui al precedente art. 19.

2 - I contratti di cui al comma precedente hanno durata annuale; qualora ricorrano particolari motivi di convenienza economica e purché la fornitura riguardi gli stessi beni e servizi, possono essere stipulati contratti per una durata maggiore, sino ad un massimo di tre anni.

3 - La proposta di contratto di cui al primo comma stabilisce la qualità ed i prezzi unitari dei beni o servizi e la quantità massima degli acquisti previsti nell'arco di tempo considerato.

#### ART. 22

1 - Per acquisti di beni e servizi compresi nell'elenco di cui al precedente art. 19 è vietato far ricorso a contratti diversi da quelli di cui al precedente art. 21, salvo che sia necessario provvedere ad esigenze straordinarie o sopravvenute non previste nei programmi di cui al precedente art. 20.

2 - Nel caso previsto dal comma precedente la Giunta provvede con deliberazione specificatamente motivata in ordine alle esigenze straordinarie o sopravvenute.

#### ART. 23

1 - Fermo restando il disposto di cui all'art. 16, si applicano per quanto non previsto nel precedente capo, le norme stabilite per la licitazione privata.

#### ART. 24

1 - Per le esigenze economali, sempreché trattasi di beni e servizi che non debbano essere acquisiti a norma delle disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente capo, si provvede con le modalità di cui ai capi I, II, III.

2 - I contratti per gli acquisti e per le prestazioni di cui al comma precedente fino all'importo indicato nello speciale regolamento del servizio economato, vengono conclusi secondo gli usi del commercio.

### **CAPO VALBO DEI FORNITORI**

#### ART. 25

1 - E' istituito presso l'ufficio economato del Comune l'albo dei fornitori.

2 - I fornitori sono classificati nell'albo per categorie merceologiche e secondo l'importo massimo delle forniture che possono assumere.

3 - L'individuazione delle categorie merceologiche, nonché la modifica delle stesse, è effettuata con deliberazione della Giunta.

4 - Le classi inerenti agli importi sono le seguenti:

I - sino a	£.	100.000.000=
II - sino a	£.	300.000.000=
III - sino a	£.	500.000.000=
IV - sino a	£.	1.000.000.000=
VI - oltre	£.	1.000.000.000=

5 - L'iscrizione all'albo è obbligatoria per essere ammessi a partecipare alle gare e trattative indette dal Comune di cui al capo IV e per la stipulazione di contratti a trattativa privata per importi superiori a lire dieci milioni, sempreché i contratti abbiano per oggetto forniture di beni o servizi inclusi nelle categorie merceologiche individuate a norma del precedente terzo comma.

## ART. 26

1 - Possono chiedere l'iscrizione all'albo dei fornitori del Comune gli imprenditori che posseggono i requisiti generali e speciali richiesti dal presente regolamento.

2 - I requisiti di ordine generale per l'iscrizione all'albo sono:

a) cittadinanza italiana;

b) assenza di precedenti penali per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale e delle cause ostative previste dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55; se il direttore commerciale o tecnico è persona diversa dal rappresentante legale o dal titolare dell'impresa, i requisiti suddetti debbono riferirsi ad entrambi;

c) iscrizione alla Camera di Commercio, industria, agricoltura ed artigianato con l'indicazione specifica svolta dall'impresa da non meno di tre anni;

d) assenza di infrazioni, definitivamente accertate, agli obblighi concernenti il pagamento di contributi sociali e il pagamento di tributi.

3 - I suddetti requisiti dovranno essere dimostrati con idonei certificati rilasciati dai competenti uffici.

4 - Se l'impresa richiedente è costituita in società deve altresì esibire copia autentica dell'atto costitutivo ed un certificato della Cancelleria del Tribunale competente, con data non anteriore a due mesi dalla domanda, attestante che l'impresa non trovasi in stato di liquidazione o di fallimento, non ha presentato domanda di concordato e non ha subito procedure fallimentari o di concordato nel quinquennio anteriore.

5 - Il certificato di cui al comma precedente deve essere esibito anche dalla ditta individuale.

## ART. 27

1 - La domanda d'iscrizione all'albo è presentata al Sindaco, precisando la categoria merceologica e la classificazione richiesta.

2 - L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche.

3 - La Giunta Municipale decide in merito all'accoglimento delle domande e provvede all'istituzione dell'Albo dei fornitori ed alla relativa pubblicazione.

## ART. 28

1 - La cancellazione dall'albo è disposta d'ufficio quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione, ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività, nonché nei casi previsti dall'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni, avente per oggetto disposizioni contro la mafia.

2 - La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

#### ART. 29

1 - Nei casi previsti dall'articolo precedente ove si proceda d'ufficio e con esclusione delle fattispecie relative a disposizioni contro la mafia che hanno applicazione immediata, il Segretario dà comunicazione con A.R. all'iscritto dei fatti addebitategli fissando il termine di quindici giorni per le sue deduzioni.

2 - Trascorso tale termine, il Sindaco provvede in ordine alla cancellazione dall'albo.

#### ART. 30

1 - L'albo dei fornitori del Comune è soggetto ad una revisione ogni tre anni.

2 - A tal fine le imprese inserite nell'albo sono invitate per iscritto a documentare, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'invito medesimo, la permanenza dei requisiti di cui al precedente art. 26.

3 - Scaduto tale termine, si procede alla cancellazione dell'impresa ai sensi del 2° comma dell'articolo precedente.

### **TITOLO III - PROCEDIMENTI CONTRATTUALI RELATIVI A CONTRATTI CHE DANNO LUOGO AD ENTRATE**

#### ART. 31

1 - Salvo quanto disposto dagli artt. 34, 35 e 36 i contratti che danno luogo ad entrate sono stipulati a seguito di asta pubblica o pubblico incanto e ad essi si applicano le norme previste dal Titolo II, capo III, sezione I del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 per l'esecuzione delle Leggi sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni.

2 - La pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta e di incanto si fa all'albo pretorio del Comune almeno su due quotidiani locali.

3 - Gli avvisi d'asta e di incanto devono contenere le indicazioni, in relazione all'importo dell'oggetto contrattuale, di cui ai modelli allegati al D.P.R. 10.01.1991 n. 55, in quanto applicabili o adattabili alla fattispecie.

#### ART. 32

1 - Si può ricorrere alla licitazione privata:

â- per la vendita di effetti mobili fuori uso e di derrate quando il valore di stima non superi lire cinquanta milioni;

- per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili, quando la rendita annuale si valutata in somma non maggiore di lire cinquanta milioni e la durata del contratto non ecceda i sei anni.

2 - Per l'aggiudicazione si segue il criterio del prezzo o corrispettivo più favorevole per il Comune.

3 - Si applicano alla licitazione privata di cui al primo comma i disposti del Titolo II Capo I.

4 - La pubblicazione degli avvisi della licitazione privata si fa all'albo pretorio del Comune ed almeno su due quotidiani locali.

#### ART. 33

1 - La trattativa privata è sempre ammessa per i contratti che danno luogo ad entrate per il Comune quando vengono stipulati con enti pubblici, con società a partecipazione statale o di enti pubblici e con enti o istituzioni aventi finalità simili o quando il valore di stima non supera l'importo di lire cento milioni e la rendita o canone annuo non supera sempre l'importo di lire cento milioni e la durata del contratto non ecceda in quest'ultima fattispecie i sei anni. Si può altresì ricorrere alla trattativa privata quando le gare di cui agli articoli precedenti sono andate deserte, ovvero sono state presentate offerte irregolari o non valide.

2 - Si applicano alla trattativa privata i disposti di cui agli artt. 17 e 18.

#### ART. 34

1 - Le disposizioni di cui all'art. 35 si applicano senza limiti di valore per le fattispecie relative all'edilizia economica popolare e in tutti i casi in cui una regolamentazione specifica sia disposta con atto fondamentale del Consiglio.

2 - Si applicano anche alle fattispecie di cui al presente articoli, i disposti di cui agli artt. 17 e 18.

## **TITOLO IV - INCARICHI PROFESSIONALI**

### ART. 35

1 - Per incarichi professionali di carattere eccezionale in quanto richiedono particolari e specifiche capacità scientifiche, unite a notevole e comprovata esperienza, la scelta viene fatta a favore di chi possieda tali requisiti.

2 -A tal fine il Sindaco, o suo delegato, effettua alla Giunta una comunicazione corredata dai dati-base di natura tecnico-economica (ipotesi progettuale) e da relazione del Segretario Comunale per la definizione del disciplinare d'incarico. Il Segretario Comunale provvede sentito il responsabile d'ufficio o servizio interessato.

3 - Ottenuto l'assenso della Giunta, il Segretario Comunale concorda con il professionista il disciplinare d'incarico; inoltra quindi la proposta alla Giunta per l'adozione del provvedimento definitivo. La proposta è firmata da Sindaco.

### ART. 36

1 - Per l'affidamento all'esterno di incarichi professionali di carattere ordinario, deve ricorrere o il presupposto dell'urgenza, o quello dell'insufficienza degli organici tecnici interni.

2 - L'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma è accertata dalla Giunta, sentiti il Segretario Comunale ed il responsabile dell'ufficio o servizio interessato.

### ART. 37

1 - Restano in ogni caso salve le procedure previste dal Regolamento di contabilità in ordine all'assunzione della spesa.

### ART. 38

1 - Il disciplinare d'incarico deve riportare i seguenti elementi:

- oggetto dell'incarico;
- prestazioni professionali richieste;
- tempi di adempimento;
- criteri per la determinazione del compenso;
- importo presunto degli onorari e modalità di pagamento;

- clausola di variabilità dell'importo presunto solo in diminuzione;
- penali per ritardo e sistema di risoluzione delle controversie;
- sconto sulle tariffe professionali previsto da disposizioni di Legge.

#### ART. 39

1 - Dopo l'approvazione da parte della Giunta del provvedimento relativo all'incarico, si provvede alla stipulazione del contratto con il soggetto prescelto, in forma privata.

### **TITOLO V CONVENZIONI E CONCESSIONI**

#### ART. 40

1 - Alle convenzioni e concessioni che danno luogo ad una spesa per il Comune si applicano i disposti di cui al Titolo II.

2 - Alle convenzioni e concessioni che danno luogo ad entrate si applicano i disposti di cui al Titolo III.

3 - Per le convenzioni con enti pubblici, con società a partecipazione o di enti pubblici e con enti o istituzioni aventi finalità simili e per concessioni a detti enti, società od istituzioni è sempre consentita la trattativa privata.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI**

#### ART. 41

1 - Le gare sono svolte, secondo i criteri e le modalità indicati negli articoli precedenti, da una Commissione composta da:

- **Segretario Comunale che presiede;**
  - **Responsabile del servizio interessato dalla gara o altro dipendente dello stesso ufficio, in caso di assenza o impedimento del primo;**
  - **Responsabile dei servizi finanziari o altro dipendente dello stesso ufficio, in caso di assenza o impedimento del primo;**
- Funge da segretario della commissione un dipendente di ruolo del Comune. Questi ha il compito di stendere e di firmare i verbali delle sedute della Commissione.**

**2 - Il Segretario del Comune può rogare nell'esclusivo interesse del Comune stesso i contratti riguardanti alienazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere.**

## ART. 42

1 - E' esclusa dalle gare, dalle trattative e dall'aggiudicazione la persona o ditta:

a) che in occasione di precedente rapporto contrattuale si sia resa colpevole di negligenza o malafede;

b) nei cui confronti risulti l'irrogazione di condanna per alcuno dei delitti indicati nell'art. 32 quater del codice penale, comportante la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

c) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente ovvero a carico della quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

d) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

e) che si sia resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

2 - L'esclusione per condanna penale di cui sopra al punto d) è disposta nel caso di condanna penale a carico della persona o del titolare di impresa individuale o del direttore tecnico o commerciale; per società o consorzi nel caso di condanna a carico di alcuno dei rappresentanti legali o del direttore tecnico o commerciale.

## ART. 43

1 - E' esclusa la corresponsione di interessi su somme anticipate dall'aggiudicatario per l'esecuzione dei contratti.

2 - Non possono essere disposti pagamenti se non in ragione dei lavori e delle forniture già eseguiti.

Eventuali anticipazioni sono consentite solo in presenza di specifica disposizione di Legge. In tal caso le anticipazioni possono essere effettuate, previa presentazione di idonea garanzia, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa, da recuperarsi all'atto del pagamento del prezzo in un'unica soluzione o proporzionalmente sulle singole rate.

3 - Le garanzie previste dal presente articolo possono essere prestate anche mediante polizza fidejussoria.

#### ART. 44

1 - Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, comprese quelle tributarie, salvo diverse disposizioni di Legge.

#### ART. 45

1 - Nel contratto può prevedersi il pagamento rateale del prezzo subordinatamente all'adempimento della prestazione principale o secondo l'avanzamento dei lavori, forniture o servizi da certificarsi a cura del funzionario interessato all'esecuzione del contratto stesso o della persona eventualmente preposta all'esecuzione dei lavori; oppure che il pagamento del prezzo sia effettuato in un'unica soluzione dopo il collaudo finale.

#### ART. 46

1 - Secondo le modalità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso il Comune debbono prestare valida cauzione con le forme, limiti e modi previsti per i contratti dello Stato.

2 - L'esonero dalla cauzione, per forniture, lavori o servizi da eseguirsi da persone o imprese di notoria affidabilità, è subordinato al miglioramento del prezzo.

3 - La restituzione della cauzione può avvenire soltanto dopo il collaudo finale, ovvero dopo il rilascio del certificato di conformità, su proposta del funzionario competente, vistata dal Segretario Comunale.

#### ART. 47

1 - La revisione dei prezzi è ammessa con le forme previste dalle disposizioni di Legge in vigore.

#### ART. 48

1 - I capitolati generali, contenenti le condizioni da applicarsi a determinati tipi di contratto, sono approvati dalla Giunta.

2 - Nel capitolato generale possono essere previste le modalità per la risoluzione arbitrare delle controversie insorte durante l'esecuzione del contratto.

#### ART. 49

1 - Il contratto è immediatamente vincolante per il privato contraente dal momento dell'aggiudicazione, mentre per il Comune gli obblighi contrattuali decorrono dalla stipulazione.

#### ART. 50

1 - Per la partecipazione di imprese raggruppate alle gare disciplinate dal presente regolamento si applicano in tema di forniture quanto disposto dalla Legge 30 marzo 1981 n. 133 e successive modifiche o integrazioni.

2 - Per la partecipazione di imprese riunite alle gare disciplinate dal presente regolamento si applica in tema di lavori quanto disposto dalla Legge 8 agosto 1977 e successive modifiche o integrazioni.

### **TITOLO VIIDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### ART. 51

1 - Si applicano, per quanto non previsto dal presente Regolamento, le norme contenute nel Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

#### ART. 52

1 - Gli importi delle somme indicate dal presente regolamento sono sempre ad "oneri fiscali esclusi" e possono essere adeguati all'andamento dei prezzi al consumo con deliberazione della Giunta, previo parere conforme della Commissione Consiliare competente.

#### ART. 53

1 - L'albo dei fornitori deve essere istituito entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2 - Fino a quando non sarà operante l'albo dei fornitori non si applicano, ai fini della scelta del contraente, le disposizioni concernenti l'iscrizione all'albo stesso.